

CIRCOLARE INFORMATIVA

10 agosto 2012

LEGGE SULLA REVISIONE DELLA SPESA: SINTESI DELLE NORME DI INTERESSE

Il 7 agosto scorso la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva, con alcune modifiche, il Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 sulla revisione della spesa.

Di seguito una sintesi delle norme di maggiore interesse.

Articolo 1 – Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure

Stabilisce che i contratti stipulati fuori dal metodo Consip sono nulli, e costituiscono un illecito disciplinare provocando un danno erariale risarcibile. Il comma 23 precisa comunque che l'articolo in argomento non si applica agli enti del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo il comma 24 (obbligo di segnalare gli ambiti più a rischio di corruzione e rimuovere il personale indagato o sotto procedimento disciplinare per condotte di natura corruttiva)

Articolo 2 – Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (esclusa la Sanità)

Con questo articolo vengono introdotte misure per la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato (taglio del 10% delle piante organiche di tutto il settore statale e del 20% delle aree dirigenziali).

E' previsto che l'operazione sia effettuata entro fine ottobre con il varo di diversi decreti del Presidente del Consiglio. Laddove si determineranno casi di "soprannumerari età" del personale dovranno essere avviate le procedure di pensionamento, mobilità e part time; per il personale non riassorbibile si prevede che le amministrazioni dichiarino l'esubero non oltre il 30 giugno 2013, estendendo fino a 48 mesi il periodo di corresponsione dell'indennità pari all'80% dello stipendio base, se in questo arco temporale verranno maturati i requisiti per il pensionamento con i criteri vigenti prima della riforma Fornero. In caso di compimento dei 40 anni contributivi le amministrazioni procederanno alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi. Va sottolineato che la norma in argomento, per quanto riguarda la riduzione delle piante organiche, è rivolta alle amministrazioni dello Stato e non opera quindi nei confronti del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

E' di interesse anche del Servizio Sanitario Nazionale il contenuto dei commi 17, 18 e 19 dell'articolo 2 in quanto, modificando il decreto legislativo 165/2001, stabiliscono che nelle parti in cui lo stesso decreto legislativo prevede la consultazione delle organizzazioni sindacali in materia di organizzazione del lavoro, la consultazione medesima deve intendersi sostituita con la sola informazione. E' previsto l'esame congiunto in ordine alle misure riguardanti i rapporti di lavoro e nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberanti o l'avvio di processi di mobilità. Il comma 19 specifica espressamente che nelle more della prossima disciplina contrattuale, è comunque dovuta alle organizzazioni sindacali l'informazione su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.

Articolo 5 – Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

Il **comma 2** stabilisce che a decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate, tra l'altro, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. Nel quadro della riduzione del parco autovetture è previsto che, di conseguenza, una quota del personale autista vada adibito ad altre mansioni.

Il **comma 7** prescrive che a decorrere dal 1 ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale non potrà superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012.

Il **comma 8** prescrive che ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, devono essere obbligatoriamente fruiti e non possono dare luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, fatti salvi i casi precisati dal Ministero della Funzione Pubblica nella circolare che si allega.

Il **comma 9** sancisce il divieto alle Pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza, a soggetti in quiescenza che abbiano svolto nel corso dell'ultimo anno di servizio funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

Il **comma 10** dispone che le Pubbliche amministrazioni, a partire dal 1 ottobre 2012, stipulino la convenzione con il Ministero dell'Economia per i servizi di pagamento delle retribuzioni dei dipendenti, oppure di utilizzare i parametri di prezzo definiti in un apposito decreto ministeriale per l'acquisizione del servizio sul mercato. I commi da 11 a 11 sexies stabiliscono una disciplina transitoria per la valutazione dei dipendenti pubblici, nelle more dei rinnovi contrattuali, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio. In particolare, le amministrazioni devono valutare le performance dei dirigenti in base al raggiungimento degli obiettivi e ai comportamenti organizzativi. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al dieci per cento della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo complessivo tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alla stessa categoria. La disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.

L'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale va pubblicato sui siti istituzionali in forma aggregata.

Articolo 8 – Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali

Il comma 3-bis dell'articolo 8 apporta modificazioni alla legge 12 giugno 1990, n. 146, che disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. La norma raddoppia tutte le sanzioni applicabili nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della stessa legge 146 (mancata attivazione di procedure di conciliazione prima della proclamazione dello sciopero, oppure il mancato rispetto dei 10 giorni di preavviso ecc.). Le sanzioni passano così da un minimo di 5 mila euro a un massimo di 50 mila euro, rispetto al precedente minimo di euro 2.582 e massimo di euro 25.822.

Articolo 15 - Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica

Commi da 1 a 3: lo sconto che le farmacie sono tenute a praticare al Servizio Sanitario Nazionale passa dall'1,82% al 2,25%. Per il 2012 il tetto per la farmaceutica territoriale è rideterminato al 13,1% del Fondo sanitario nazionale: in caso di sfondamento scatta il payback a carico della filiera (aziende farmaceutiche,

grossisti e farmacisti). Dal 2013 il tetto di spesa farmaceutica territoriale scende all'11,35% al netto degli importi pagati dal cittadino.

Commi da 4 a 8: Dal 2013 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera sale dal 2,4% al 3,5% del Fondo sanitario nazionale. L'eventuale sfioramento del tetto della farmaceutica ospedaliera è per il 50% a carico delle aziende farmaceutiche e per l'altro 50% a carico delle sole Regioni che hanno superato il tetto di spesa.

Comma 11-bis: il medico che curi per la prima volta un paziente per una patologia cronica o per un caso acuto per il cui trattamento esistono più farmaci equivalenti, deve indicare nella ricetta solo il nome del principio attivo. Se invece indica il nome della specialità apponendo la clausola di non sostituibilità oltre ad una breve motivazione, l'indicazione sarà vincolante per il farmacista.

Commi da 12 a 14: razionalizzano le disposizioni per la fornitura di beni e servizi. Dal 2013 dette misure sono applicate, salvo la stipula entro il 15.11.2012 del Patto per la salute 2013-2015, con le eventuali rimodulazioni. Il valore di contratti e appalti in essere per la fornitura di beni e servizi (farmaci esclusi) è ridotto del 5% per tutta la durata dei contratti: per i dispositivi medici (compresi i diagnostici in vitro) la norma vale fino al 31 dicembre 2012 ed è auspicabile venga attuata senza riduzione di prestazioni rese, ovvero in termini di sconto. Se il prezzo unitario pagato dalle aziende supera di oltre il 20% di quello fissato dall'Autorità di controllo sui contratti, le aziende potranno chiedere la rinegoziazione e/o recedere dal contratto in caso di mancato accordo.

Entro il 31 ottobre 2012 – previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e tenendo conto della mobilità interregionale e della riorganizzazione delle cure primarie – saranno fissati gli standard dell'assistenza ospedaliera. Individuati gli standard dell'assistenza ospedaliera, entro il 31.12.2012 sarà avviata la riduzione dei posti letto accreditati a carico del SSR, prevedendone massimo 3,7 ogni mille abitanti, compreso lo 0,7 per riabilitazione e post-acuzie, adeguando in riduzione gli organici attraverso il meccanismo di riduzione delle strutture complesse, e facendo riferimento ad un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti e con un 25% di ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto sarà attuata per una quota non inferiore al 50% nel pubblica (e sarà conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse) e per la restante quota nel privato. Fino all'avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse, è sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche. Dovrà essere verificata la funzionalità dei piccoli ospedali, con il passaggio al day hospital e all'assistenza residenziale domiciliare. Sarà favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza capaci di garantire risparmi anche attraverso specifiche sinergie pubblico-privato. Il tetto di spesa nazionale e regionale per i dispositivi medici è fissato al 4,9% per il 2013 e al 4,8% dal 2014.

Commi da 15 a 19: entro il 15.09.2012 saranno determinate le tariffe massime che le Regioni potranno applicare agli accreditati fino al 31.12.2014. Gli importi eventualmente superiori sono a carico delle Regioni con conti di settore in equilibrio; per quelle sotto piano di rientro le tariffe massime saranno invalicabili.

Commi da 20 a 21: le Regioni sotto piano di rientro non in regola alla verifica potranno chiedere il prolungamento del piano per altri tre anni. La spesa per il personale, anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, non potrà superare quella del 2004 ridotta dell'1,4%.

Commi da 22 a 24: il Fondo sanitario nazionale è ridotto di 900 milioni di euro per il 2012, di 1800 milioni di euro per il 2013, di 2 miliardi per il 2014 e di 2,1 miliardi dal 2015. Le modalità del taglio per il 2012 saranno approvate in Stato-Regioni entro il 30 settembre, entro il 30 novembre per gli anni successivi.

Comma 25: la limitazione di crescita dei trattamenti economici per i dipendenti della Pubblica amministrazione vale anche per i convenzionati.

Pertanto, in base ai principi generali che governano l'applicazione delle leggi nel tempo, si è dell'avviso che, pur dopo la nuova normativa, debbano rimanere salvaguardate tutte quelle situazioni che si sono definite prima della sua entrata in vigore, poiché, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non è stata esplicitamente prevista. Così, ad avviso dello scrivente, la preclusione alla monetizzazione non riguarda i rapporti di lavoro già cessati prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 in esame, le situazioni in cui le giornate di ferie sono state maturate prima dell'entrata in vigore della predetta disposizione e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto o a causa della situazione di sospensione del rapporto cui segua la sua cessazione (ad esempio i casi di collocamento in aspettativa per lo svolgimento del periodo di prova presso altra amministrazione a seguito della vincita di un concorso secondo le clausole di alcuni comparti).

Resta salvo, in ogni caso, che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà avvenire solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste. In particolare, poiché, come noto, le ferie sono finalizzate al reintegro delle energie psicofisiche del lavoratore, la normativa fissa delle condizioni temporali per la loro fruizione, stabilendo che esse possono essere rinviate - per il tempo previsto - solo in presenza delle circostanze specificamente indicate (art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, art. 18 del CCNL comparto regioni ed enti locali del 6.7.1995). Pertanto, le situazioni devono essere esaminate e valutate considerando anche la motivazione del rinvio che ha portato all'accumulo, rammentandosi che le esigenze di servizio che, in base al CCNL, possono giustificare il rinvio temporaneo debbono risultare da atto formale con data certa e che, sempre in base al CCNL, la monetizzazione è consentita solo in caso di cessazione del rapporto ove il rinvio della fruizione sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio.

Considerato che la questione presenta dei risvolti finanziari, si ritiene comunque opportuno che sulla stessa si pronunci anche il Ministero dell'economia e delle finanze in indirizzo.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Antonio Maddeo

